

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI

*Testo coordinato del Regolamento emanato con D.R. n. 150/2016 del 02/02/2016 e ss.mm.ii. aggiornato al 16/10/2019*

### Articolo 1 (Definizioni)

Ai sensi del presente regolamento, per corsi professionalizzanti si intendono quelli previsti dall'art. 22 dello Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.: master di I e II livello, corsi

di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi (es. *Summer/Winter school*) che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Più precisamente:

a) *il master* universitario, d'ora innanzi *master*, è il titolo rilasciato sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/04, alla conclusione di corsi *post-lauream* professionalizzanti di alta formazione, che di norma rilasciano 60 crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico. Eventuali deroghe sono indicate nell'art. 3;

b) il corso universitario di alta formazione è un corso *post-lauream* professionalizzante da 10 a 25 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico istituito sulla base dell'art. 6 della L. 341/1990;

c) il corso universitario di formazione permanente, sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e dell'art. 6 della L. 341/1990, è un corso *post-lauream* di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, che conferisce da 4 a 15 crediti formativi universitari. Per i corsi di formazione permanente e continua degli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado (ex L. 107/2015) è possibile conferire da 2 a 15 crediti. Eventuali deroghe ai requisiti precedentemente indicati, relative a progetti di corsi *post-lauream* di aggiornamento professionale redatti in accordo a modelli predefiniti (ad esempio bandi nazionali o regionali) saranno valutate caso per caso;

d) *la Summer/Winter school*: è un corso intensivo, che di norma è residenziale, ha una durata da una a quattro settimane, è connotato come internazionale e conferisce da 2 a 6 crediti formativi universitari.

Si richiamano, inoltre, le seguenti definizioni:

- cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell'educazione superiore universitaria in Europa (in Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione);

- corsi: i corsi di cui ai punti a), b), c), d)

.- credito formativo universitario, d'ora innanzi credito: misura di impegno complessivo di apprendimento (incluso lo studio individuale), richiesto a ciascuno studente, quantificato in 25 ore. Il valore del CFU per la didattica frontale può corrispondere a un numero di ore di lezione in presenza del docente che varia da 5 a 12 (la parte residua delle ore previste dal CFU è completata dallo studio individuale). Il valore dei CFU dedicati allo stage (o *project work*) e alla prova finale corrisponde a 25 ore;

- corso integrato: percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei;

- titolo congiunto (solo per i master): unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei corsi;

- titolo doppio/multiplo (solo per i master): titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei corsi;

- uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, in quanto titolari di una solida esperienza professionale;
- comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell'Università di Bologna che propongono un *master*. Solo nel caso di master interateneo, possono far parte del comitato proponente, oltre a docenti Unibo, anche rappresentanti delle altre sedi coinvolte;
- docente proponente: docente o ricercatore dell'Università di Bologna che propone un corso di alta formazione o un corso di formazione permanente o una *Summer/Winter School*.

### **Articolo 2 (Oggetto e finalità del regolamento)**

1. I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti di norma a chi sia in possesso di un titolo universitario almeno di primo ciclo, e in nessun caso costituiscono titolo per accedere a corsi collocati in cicli successivi a quelli del titolo richiesto a chi accede al corso stesso. L'Università di Bologna certifica crediti formativi universitari esclusivamente nell'ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell'ambito dei corsi disciplinati dal presente regolamento.
2. Sono compresi nel presente regolamento i corsi dedicati esclusivamente alla formazione permanente e continua degli insegnanti (abilitati o di ruolo), dei dirigenti scolastici, del personale ATA e degli educatori nei servizi per la prima infanzia (ex L.107/2015).

### **Articolo 3 (Tipologia, titolo di accesso e durata)**

1. L'Università di Bologna istituisce master universitari di I e II secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e *Summer/Winter school*.
2. Per l'accesso ai master di I livello è richiesto un titolo di primo ciclo, per i master di II livello un titolo di secondo ciclo. Per l'accesso ai corsi di alta formazione è richiesto almeno un titolo di primo ciclo.  
Di norma, per l'accesso ai corsi di formazione permanente ed alle *Summer/Winter school* è richiesto almeno un titolo di primo ciclo.
3. Possono costituire deroga i corsi per la formazione permanente e continua degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con i destinatari previsti all'art. 2 del presente Regolamento. Al termine di tali corsi, l'Università certifica i crediti universitari conseguiti.
4. I master di norma hanno durata di un anno accademico e rilasciano 60 crediti. In presenza di accordi internazionali con altra università o convenzioni con soggetti terzi che lo prevedano, i master possono rilasciare un numero di crediti superiore ai 60 previsti.
5. Nei master, la didattica può essere organizzata in modalità part-time e conseguentemente le attività formative possono articolarsi su più di un anno accademico.
6. Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi ovvero di adeguamento a normative nazionali o regionali, possono essere istituiti master biennali, che prevedono attività formative di norma di 120 crediti.

### **Articolo 3 bis (Ammissione, immatricolati e uditori)**

1. Per tutte le tipologie di corsi oggetto del presente regolamento, l'ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso, e degli altri requisiti indicati nel bando nonché al superamento di una selezione, le cui modalità sono stabilite dal Consiglio scientifico, per i master, e dal Direttore, per tutti gli altri corsi.
2. I corsi di formazione permanente e le *Summer/Winter school* possono non prevedere forme di selezione ed accettare gli iscritti fino al numero massimo previsto, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.

3. Per tutti le tipologie di corsi, il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l'iscrizione, prima dell'avvio delle attività formative.

4. Il bando o avviso di concorso, redatto dalla struttura didattica secondo lo schema fornito dall'Ateneo, deve contenere i requisiti di accesso, gli eventuali titoli valutabili, le modalità di svolgimento della selezione, il numero minimo e massimo dei partecipanti al corso, il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione e la data di scadenza per perfezionare le iscrizioni.

5. Il Consiglio scientifico per i master e il Direttore per gli altri corsi hanno facoltà di ammettere alla frequenza una percentuale di uditori non superiore al 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche e non conseguono crediti. Per gli uditori può essere prevista una contribuzione ridotta. Al termine del corso la Direzione del master può rilasciare un certificato di frequenza o partecipazione.

#### **Articolo 4 (Proposta di attivazione)**

1 Le proposte di attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi, sono presentate ai Dipartimenti oppure alle altre Strutture d'Ateneo, di cui all' art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, su iniziativa:

- del comitato proponente, composto da almeno tre professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo di Bologna, per i *master* (con l'eccezione dei master interateneo, il cui comitato proponente può essere costituito da rappresentanti degli Atenei consorziati),
- di un docente di ruolo, per tutti gli altri corsi

Le proposte per la formazione permanente e continua degli insegnanti possono essere presentate inoltre al Sistema Museale e Centro Linguistico di Ateneo.

Le proposte, ad eccezione di quelle per le *Summer/Winter school*, devono indicare:

- a) percorso formativo, obiettivo del corso, attività formative, risultati di apprendimento attesi, competenze professionali acquisite alla fine del corso;
- b) titoli di ammissione e requisiti di accesso;
- c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;
- d) piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche (con indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei relativi crediti) dei docenti responsabili degli insegnamenti, della proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell'Ateneo nel rispetto della percentuale indicata nelle linee di indirizzo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati o da convenzionare;
- e) sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
- f) risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza;
- g) budget, numero minimo e massimo di iscritti;
- h) modalità relative all'assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo;
- i) quant'altro richiesto nelle linee guida vigenti, che contengono la disciplina di dettaglio, incluso il calendario per la presentazione delle proposte e i riferimenti relativi allo svolgimento degli stage ( tirocini curricolari) dei corsi professionalizzanti.

Per le *Summer/Winter school*, considerata la didattica intensiva e gli obiettivi formativi di tali corsi, le proposte devono indicare:

- a) obiettivo del corso e risultati attesi;
- b) titoli di ammissione, requisiti di accesso, numero minimo e massimo di iscritti;
- c) budget, aspetti logistici e organizzativi della didattica, compresa la modalità di valutazione del profitto;
- d) elenco delle attività formative, con la previsione dei docenti coinvolti.

2. Il comitato o il docente proponente acquisiscono preventivamente il parere favorevole da parte del Consiglio del dipartimento di riferimento del master che deve attestare:
  - la disponibilità all'attivazione;
  - la coerenza della proposta con l'offerta didattica degli altri corsi di studio del dipartimento stesso e la non sovrapposizione con corsi di studio o master attivati;
3. I dipartimenti/strutture possono trasmettere, per opportuna conoscenza e nel rispetto dei propri regolamenti o di eventuali accordi, le delibere di approvazione dei corsi professionalizzanti alle scuole e ai dipartimenti verosimilmente interessati dai medesimi ambiti disciplinari. Nel caso di proposte di attivazione di Corsi professionalizzanti aventi sede nei Campus, è necessario acquisire preventivamente il parere del Consiglio di Campus interessato;
4. L'attivazione dei corsi, ad eccezione delle *Summer/Winter school*, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi, ma la struttura proponente deve comunque presentare il progetto agli uffici competenti per un visto di conformità, previa comunicazione al Consiglio di dipartimento (o altra Struttura proponente);
5. La presentazione dei progetti di *Summer/Winter school* può avvenire in deroga alle scadenze previste dalle linee di indirizzo. Per la procedura di approvazione di tali corsi si rimanda alle linee di indirizzo deliberate annualmente.

#### **Articolo 5 (Gestione e organizzazione)**

1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi disciplinati dal presente regolamento è affidata a strutture dell'Ateneo o a organismi che operano in stretto collegamento strumentale con l'Ateneo per la gestione di attività istituzionali. Di norma i campus non curano la gestione dei corsi professionalizzanti.
2. La gestione di cui al comma 1 può essere affidata anche a soggetti gestori esterni a condizione che siano esclusi dai limiti definiti dall'art. 4 della Legge 7 agosto 2012 n.135, o che contribuiscano con risorse significative ai fini della realizzazione di corsi in ambiti disciplinari coerenti alla loro missione istituzionale, per cui prevalga la valenza di rapporto di partenariato, a cui la gestione del budget risulta accessoria e funzionale. L'accordo con i soggetti gestori esterni è approvato dal Direttore Generale, previa consultazione del Direttore del corso e del Direttore del Dipartimento/Struttura, che lo approva, ed è firmato dal Magnifico Rettore.
3. Nel caso in cui si intenda affidare la gestione amministrativo-contabile a una struttura dell'Ateneo, l'organo competente della struttura deve approvare tale affidamento nella delibera in cui si propone l'attivazione del corso. Al fine di assicurare il recupero dei costi del personale e delle risorse (attribuiti alla struttura, ma a carico dell'Ateneo), impiegati in tutto o in parte per la gestione amministrativo contabile, è applicata una trattenuta forfetaria a favore delle strutture interne che si occupano della gestione amministrativo-contabile, in funzione delle entrate complessive del corso, la cui entità è fissata dal Consiglio di Amministrazione.
4. I costi per l'uso di aule e attrezzature o per l'erogazione di servizi a supporto dello svolgimento dei corsi devono trovare copertura all'interno del budget che deve essere allegato alla delibera della Struttura proponente il corso.
5. In nessun caso la gestione amministrativo/contabile o l'organizzazione dei corsi può comportare oneri, anche impliciti o indiretti, per l'Ateneo, pertanto tali corsi non possono essere finanziati con fondi istituzionali (budget integrato di dipartimento, fondi di ricerca, ecc.).

## **Articolo 6 (Organi)**

1. Organi del master sono il Direttore ed il Consiglio scientifico; organo dei corsi e delle *Summer/Winter school* è il Direttore.

2. Il Consiglio scientifico include i docenti del comitato proponente ed è responsabile di tutti gli elementi indicati nella proposta del corso di master, di cui all'art. 3. Il Consiglio scientifico può essere integrato con docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna e di altre università che concorrono all'attivazione, nonché con esperti qualificati. In ogni caso, i docenti ed i ricercatori dell'Università di Bologna devono essere la maggioranza dei componenti.

3. Il Direttore è un professore o ricercatore di ruolo dell'Università di Bologna. Non possono svolgere tale funzione i ricercatori a tempo determinato (di tipo A e B) o i docenti cessati dal servizio. Per questi ultimi, in casi eccezionali, può essere concessa la deroga di un anno, a titolo gratuito, per garantire un periodo graduale di avvicendamento e di passaggio di consegne. Nel caso di percorsi formativi che rilasciano titoli congiunti o multipli con altre sedi, il Direttore è un professore o ricercatore di una delle Università che concorrono all'attivazione del corso.

Per i master, il Direttore è individuato all'atto della proposta tra i docenti proponenti: un docente di norma può assumere la direzione di un solo master per anno accademico. Per gli altri corsi, il Direttore è il docente proponente. Il Direttore del master /corso è responsabile dell'organizzazione complessiva, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la gestione dei registri, della conservazione dei relativi documenti e dell'assicurazione di qualità. Per quanto riguarda il budget a disposizione del corso, il Direttore fornisce indicazioni all'ente gestore in merito all'impiego delle risorse, nel rispetto del budget approvato, e sottoscrive le rendicontazioni.

Nel caso di enti gestori terzi, il Direttore del dipartimento/struttura proponente autorizza il trasferimento dei fondi a tale ente.

## **Articolo 7 (Docenze e incarichi organizzativi)**

1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati nel progetto:

- dal Comitato proponente in fase di istituzione, o dal Consiglio scientifico per le edizioni successive, per i master;

- dal Direttore per gli altri corsi.

Il compenso dei docenti è fissato nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del master/corso approvato.

2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna possono svolgere nei corsi professionalizzanti attività didattica e organizzativa istituzionale, retribuita con procedura a cura dell'ateneo, inerente la docenza e la direzione e, eventualmente, l'attività svolta nell'ambito del consiglio scientifico, a condizione che abbiano assolto l'impegno didattico previsto dall'Ateneo, secondo le determinazioni delle linee di indirizzo della programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Ateneo, e che non fruiscono di riduzione del carico didattico istituzionale. Le altre attività possono essere svolte come incarichi extraistituzionali retribuiti a cura dell'ente gestore esterno previo nulla osta.

3. Nell'ambito della formazione permanente e continua degli insegnanti possono svolgere attività di didattica e organizzativa istituzionale anche insegnanti distaccati e assegnisti di ricerca. Per questi

ultimi valgono i vincoli dettati dalle linee d'indirizzo annuali per la programmazione didattica e dal regolamento per gli assegni di ricerca.

### **Articolo 8 (Finanziamento dei corsi e quote di gestione)**

1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati.
2. Al termine del corso, il soggetto gestore rendiconta le attività svolte e le spese sostenute al Direttore del master e del Dipartimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di corso:
  - a) la composizione ed entità della quota fissa *pro capite*, che deve dare copertura almeno ai costi per bollo e assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi stessi;
  - b) la quota del prelievo dalle entrate complessive, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi erogati a qualsiasi titolo in favore dei corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da destinare a favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che:
    - i. nel caso dei *master* e dei corsi di alta formazione tale quota non può essere inferiore al 10%.
    - ii. nel caso dei corsi di formazione permanente e per le *Summer/Winter school* non può essere inferiore al 5%.

Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e Fondazioni, nonché da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione delle quote di iscrizione. L'esenzione si applica esclusivamente per la parte di contributo fino al 50% delle entrate complessive del corso. Possono essere esentati dal prelievo di cui alla lettera b) corsi attivati con contributi ministeriali o comunitari e disciplinati da norme specifiche a cura di tali enti e quelli derivanti dall'uso della Carta docente prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 ("Buona Scuola"), art. 1 comma 121.

4. Possono essere previste quote di iscrizione scontate per gli uditori, con riduzione dei contributi fino a un massimo del 50% per i *master* e di norma fino al massimo del 25% per gli altri tipi di corso.
5. La liquidazione delle risorse finanziarie spettanti ai soggetti ai quali è affidata la gestione amministrativo contabile dei corsi in base all'art 5 commi 1 e 2 del presente regolamento è autorizzata dal Direttore della struttura proponente il corso.
6. A decorrere dal 2016, a seguito dell'accertamento della copertura finanziaria dei costi complessivi dei corsi oggetto del presente regolamento, un importo annuo massimo pari a 800.000 euro, lordo ente, in funzione dell'andamento delle entrate - individuato nell'ambito della quota del prelievo dalle entrate complessive di cui al precedente comma 3 lettera b) - viene destinato al personale tecnico amministrativo (categorie B, C, D ed EP), con finalità incentivante del contributo del suddetto personale, secondo criteri definiti in accordo con le Parti sindacali, o per sostenere eventuali attività socioassistenziali a favore dello stesso.

### **Articolo 9 (Corsi in convenzione con soggetti terzi o con contributi liberali)**

1. L'Università di Bologna può organizzare corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, pubblici o privati e/o grazie a donazioni di contributi liberali.
2. Le proposte di reciproca collaborazione fra l'ateneo e altri enti sono accompagnate da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all'art. 3 comma 2, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del *master* o del corso.
3. Le collaborazioni con le Reti di Ambito, aggregazioni di istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, disciplinate dalla legge 107/2015, in particolare art. 1, ai commi 70 – 74, possono

essere accompagnate da accordi quadro a cui seguono accordi attuativi di competenza per la formazione in servizio degli insegnanti.

### **Articolo 10 (Corsi in convenzione con altre università)**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del DM 270/2004 e dell'art.4 del Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato

con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013, l'Università di Bologna promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati per master organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte per la medesima tipologia di corsi *post-lauream*, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto del corso. Tali convenzioni sono firmate dal Rettore.

2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di corsi, di cui all'art. 3, comma 2, le convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti indicano puntualmente:

- a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);
- b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti;
- c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale delle qualifiche;
- d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i corsi con università estere);
- e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati. L'accordo deve prevedere che lo studente, iscritto in una sola università, possa partecipare alle attività degli atenei consorziati, secondo le modalità riportate nell'accordo;
- f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario. I corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che regolano la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a remunerare l'Ateneo con la quota fissa *pro capite*. Tale quota non è prevista qualora l'attivazione e i relativi costi di gestione siano a carico di altro ateneo. E' inoltre escluso il prelievo di cui all'art. 8, comma 3 lettera b) se tale spesa non è ammissibile in base alle regole di rendicontazione del finanziamento;
- g) la composizione del corpo docente;
- h) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti;
- i) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare.

3. Accordi di collaborazione con altri Atenei possono essere stipulati per l'organizzazione di corsi di alta formazione, formazione permanente, *Summer/Winter school*, a patto che rientrino in un programma strategico d'Ateneo. Tali accordi devono indicare la tipologia del corso e quanto riportato nel comma 2 del presente articolo, ad esclusione delle lettere a), c), i). Sono gestiti dal dipartimento (o struttura) proponente e firmati dal Direttore di dipartimento (o struttura), previa approvazione del progetto a cui si riferiscono da parte degli Organi di Ateneo.

**Articolo 11 (Diritti e doveri degli studenti)** *Tale disposizione continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti disciplinari pendenti all'entrata in vigore del nuovo Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti emanato con Decreto rettoriale repertorio n. 1918/2019 protocollo n. 24228 del 9/10/2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 272 del 15 ottobre 2019.*

Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto

previsto nel Titolo IV del Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 464 del 6 giugno 2013 e successive modifiche, ad eccezione dell'art. 24 bis, comma1, e dell'art. 24 ter, che risultano così riformulati:

**Art.24 bis**

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio di Dipartimento nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

**Art.24 ter**

1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli dei dipartimenti (o altre strutture) proponenti esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente e applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.

2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

a) ammonizione;

b) esclusione dalle valutazioni di profitto per un periodo da tre a sei mesi;

c) sospensione dal master/corso.

3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore.

4. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio di Dipartimento, sentito il Direttore del master, in seguito a relazione del Rettore, che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.

5. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera c) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.

6. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo studente l'esito del procedimento.

7. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova, considerata la durata del corso.

**Articolo 12 (Norme finali e transitorie)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo e si applica a partire dall'a.a. 2016-17.

2. Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il "Regolamento in materia di corsi professionalizzanti" emanato con DR 1629 del 07/11/2014.

\*\*\*